

*Fondazione
Cassa di Risparmio di Terni e Narni*

**REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Aggiornato con la modifica dell'art. 1, comma III,
approvata dall'Assemblea dei Soci del 15/04/2011

ASSEMBLEA DEI SOCI

Regolamento

Articolo 1

I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario; questi devono avere la residenza da almeno 5 anni nei Comuni di Terni, Narni, Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Orte, Orvieto, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone, che sono il territorio di prevalente azione della Fondazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le cariche di cui al 2° comma dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, devono dare o devono aver dato personali contributi nel mondo dell'arte e della cultura, o dell'istruzione, o della sanità, o della ricerca scientifica, o dell'assistenza e beneficenza, o nel mondo delle professioni o imprenditoriale delle categorie produttive nell'ambito industriale, o artigiano, o commerciale, o agricolo, da valutarsi dal Collegio di Presidenza. La nomina dei Soci deve ispirarsi a criteri idonei ad assicurare l'armonica integrazione di esperienze professionali ed il regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti.

Non possono essere nominati Soci Ordinari i dipendenti in servizio della Fondazione.

Decadono da Soci, con dichiarazione del Collegio di Presidenza, coloro che riportino una condanna in sede penale che menomi la onorabilità, nonché coloro nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

Possono inoltre essere dichiarati decaduti, sempre con dichiarazione del Collegio di Presidenza, i Soci che senza giustificato motivo non siano intervenuti e non si siano fatti rappresentare in Assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La qualità di Socio si perde anche per dimissioni che avranno effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.

I Soci decaduti o dimissionari non possono essere eletti nei successivi dieci anni.

Articolo 2

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci potrà essere nominato Presidente del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; in questa ipotesi non avrà diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. Non può ricoprire cariche in seno al Collegio dei revisori.

Il Vice Presidente e i tre membri del Collegio di Presidenza non possono ricoprire cariche in seno al Comitato di indirizzo, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori, e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.

Il Collegio di Presidenza si riunisce di regola quando lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero, in caso di Sua assenza o impedimento il Vice Presidente, oppure a richiesta di due dei suoi componenti. Esso relaziona l'Assemblea dei Soci in materia di:

1. - modifiche statutarie;
2. - piano pluriennale e documento programmatico previsionale;
3. - cessione delle quote o azioni della società conferitaria;
4. - trasformazione, fusione, e scioglimento della Fondazione;
5. - istituzione di imprese strumentali;
6. - bilancio consuntivo e relazione sulla gestione dell'esercizio.

Accerta inoltre i requisiti dei Soci di cui al precedente art.1 entro trenta giorni dalla nomina.

La eleggibilità alle funzioni di Presidente, Vice Presidente e membro del Collegio di Presidenza è aperta a tutti i Soci. Le candidature dovranno essere presentate mediante liste sottoscritte da almeno dieci Soci ed essere depositate alla Segreteria della Fondazione almeno sette giorni prima della data della Assemblea convocata allo scopo. I Soci presentatori non potranno firmare più di una candidatura o lista di candidati e non potranno essere presenti nelle candidature. La singola candidatura o la lista dovrà indicare accanto al nome del candidato la funzione per cui concorre.

Per la eleggibilità alla carica di membro del Comitato di indirizzo della Fondazione, il Presidente dell'Assemblea, non appena ricevuta dal Presidente della Fondazione la richiesta di designazione dei candidati da eleggere a membri del Comitato, nel convocare l'Assemblea, indicherà le qualificazioni attitudinali che dovranno avere tali candidati.

Le candidature, rispondenti alle predette qualificazioni, dovranno preferibilmente essere scelte fra i Soci e dovranno essere presentate mediante liste sottoscritte da almeno 10 Soci da depositare presso la Segreteria della Fondazione almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea. Dovrà essere presentata una lista separata per ogni settore funzionale di attività che dovrà contenere i nominativi dei candidati in possesso dei corrispondenti requisiti. I Soci presentatori non potranno firmare più di una lista per ogni settore funzionale.

La presentazione delle candidature, con le modalità e i termini suindicati, costituisce in tutti i casi condizione di eleggibilità.

Il Segretario, preso atto delle candidature pervenute e verificata la eleggibilità dei candidati, provvederà a pubblicare, mediante deposito nella Segreteria della Fondazione, l'elenco degli stessi almeno tre giorni prima della data in cui dovrà tenersi l'Assemblea. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

Articolo 3

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei Soci, risultante dall'apposito registro, almeno quindici giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno

un'ora dopo. Il termine di convocazione può essere ridotto ad almeno sette giorni prima della data fissata qualora non sia prevista all'ordine del giorno la trattazione di argomenti riguardanti elezioni e/o designazioni di soggetti di propria competenza in Organi statutari e/o nel Collegio di Presidenza.

L'Assemblea inoltre è convocata dal Presidente quando ne sorga la necessità oppure quando gliene facciano domanda motivata per iscritto almeno un quarto dei Soci; la domanda deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente di persona o tramite delega un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti di persona o tramite delega almeno un quarto dei Soci in carica.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta e ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 4

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per la eleggibilità alle funzioni e cariche di cui al precedente art. 2. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Per la elezione dei Soci, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone ovvero quando sia richiesto da 1/3 dei presenti alla Assemblea. In caso di votazione segreta, la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Alle riunioni dell'Assemblea può intervenire il Segretario della Fondazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Segretario ove nominato, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea. E' in facoltà del Collegio di Presidenza incaricare un proprio componente della redazione e relativa sottoscrizione, unitamente al Presidente, del verbale assembleare.

Articolo 5

In sede di prima applicazione per la designazione dei componenti il Comitato di indirizzo, il Presidente della Fondazione in carica provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

Il Presidente della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, successivamente alla costituzione del Comitato di indirizzo, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Collegio di Presidenza dell'Assemblea.